615616

REGOLAMENTO
PRIVATO
SULLE PENE ECONOMICHE
DA ORDINARSI
Da' Comandanti de' Corpi, e de' Distaccamenti, e da altri Superiori Maggiori
CONTRO DI ALCUNI
BASSI-UFIZIALI, E DE' SOLDATI.

ART. PRIMO.
prescritto per g
nelle Regali Or
niun Basso-Ufizia
dato possa esse
nelle Sale di D
ne' Carabozzi pi
tott'ore, purchè
pevole, o sospe
lo non vi dove
tenuto più lung
venirsi in chiar
lo, o aspettars
tenza, o purch
vesse stare in
evitare i disor
offese; si stabi
mente che que
genti, Prevosti,
giori, Caporal
e Soldati, di
po del Real E
mancassero al
in maniera ch
canza non me
giudicata da

ART. PRIMO. Essendosi prescritto per giusti motivi nelle Regali Ordinanze che niun Basso-Ufiziale, o Soldato possa essere ristretto nelle Sale di Disciplina, o ne' Carabozzi più di quarantott'ore, purchè essendo colpevole, o sospetto di esserlo non vi dovesse esser detenuto più lungamente, per venirsi in chiaro del suo fallo, o aspettarsi la sua Sentenza, o purchè non vi dovesse stare in riserva, per evitare i disordini colle parti offese; si stabilisce sovranamente che quei Forieri, Sergenti, Prevosti, Tamburi-Maggiori, Caporali, Carabinieri, e Soldati, di qualunque Corpo del Real Esercito, i quali mancassero al loro dovere, in maniera che la loro mancanza non meritasse di esser giudicata da un Consiglio di

Annunzio del gastigo di alcuni Bassi-Ufiziali, e Soldati per mancanze non meritevoli di formale giudizio.

Guerra, o da altro Tribunal Militare, siano castigati nel modo, che segue, e non altrimenti: proibendosi ai Comandanti delle Reali Truppe, di qualsisia grado, d' introdurre, adoperare, o permettere che sia introdotta, o adoperata qualunque altra sorta di pene, fino a nuovo Real Ordine, fuorchè il gastigo de' giri di bacchette, un numero competente de' quali si è stabilito nell' Ordinanza di potersi economicamente disporre dai detti Comandanti.

Colpi di piatto di spada pe' detti Bassi-Ufiziali, e da chi dati.

ART. II. Le mancanze de' suddetti Bassi-Ufiziali, che non meritassero cassazione, o formale giudicatura, saranno castigate con colpi di piatto di Spada, che saranno dati ad essi colla dovuta fermezza da un Basso-Ufiziale loro Superiore di grado, o da un Ajutante, Portabandiere, o Porta Stendardo, ai quali in casi par-

ticolari ne abbia dato l'incarico il Comandante del Corpo, o del Distaccamento, o un Ufiziale Superiore.

Numero de' colpi, e sopra qual parte del corpo dati.

ART.III. Se il numero de' colpi ordinato non eccede dieci, saranno i medesimi dati sulla schiena: ma se eccede dieci, saranno dati sul tergo; ed il Basso-Ufiziale da castigarsi sarà coricato sopra un letto, o pagliaccio, o sopra un banchetto, o sopra un fascio di paglia.

Con qual sorta di arma nella Fanteria, e nella Cavalleria.

ART.IV. Questi colpi non saranno mai dati nella Fanteria con una Sciabla, ma con una Spada uniforme di Ufiziale, Ajutante, Portabandiere, o Primo-Sergente di Fanteria: nella Cavalleria poi saranno dati con una Spada di Ufiziali.

Dove si eseguono tali gastighi, e in presenza di chi.

ART. V. Niuno de' Bassi-Ufiziali indicati nell'Artic. I. sarà mai castigato in pubblico per una mancanza, che

non richieda Cassazione, purchè tal gastigo non occorra nel tempo ch' egli sta sospeso del suo impiego: e niun Basso-Ufiziale di grado inferiore al castigato potrà esser presente al gastigo del medesimo. Inoltre quel Basso-Ufiziale, ch' essendovi stato presente lo pubblicasse, sarà punito con rigore, a proporzione del suo grado.

Lo stesso. ART.VI. I Bassi-Ufiziali, che saranno nel caso di soffrire tal punizione, la subiranno nella Stanza del Comandante della loro Compagnia, ed in sua presenza, o nella Stanza di un Maggiore, o Ajutante-Maggiore, ed anche in sua presenza.

Bassi-Ufiziali sospesi, e battuti colla spada. ART.VII. Niun Caporale, o Carabiniere sarà sospeso delle sue funzioni, ancorchè fosse solamente per otto giorni, senz' aver prima sofferto il gastigo di almeno dieci col-

pi di piatto di Spada : e se fosse Sergente, o Foriere, o Prevosto, o Tamburo-Maggiore, soffrirà tal gastigo dopo la sospensione incominciata.

Soldati battuti col bastone, e sua forma.

ART. VIII. Il gastigo de' Soldati sarà di colpi di bastoni di Ordinanza, dati da un Caporale, o Carabiniere con un bastone di Caporale, di legno di nocciuolo, grosso in maniera che possa entrare comodamente nella canna di un fucile di Ordinanza.

Come si esegue tal gastigo, e da chi.

ART. IX. Se il Soldato è condannato a dieci colpi, o meno, li riceverà sulla schiena da un solo Caporale, o Carabiniere: ma se fosse condannato a più di dieci colpi, l' esecuzione si farà da due Caporali, o Carabinieri nel modo seguente: Il Soldato verrà coricato sopra un banco, o sopra una cassa di Tamburo, o sopra un fascio di paglia; le mani gli saranno le-

gate insieme al di sopra della testa da un Caporale della sua Compagnia, o da un Carabiniere: e i Calzoni saranno ben tesi, acciocchè non facciano pieghe, e saranno visitati da' detti Caporali, o Carabinieri per vedere se vi sia stata posta alcuna cosa da parare i colpi. Un Caporale, o Carabiniere sarà situato a ciaschedun lato del colpevole; e all' ordine, che l'Ufiziale darà loro, vibreranno essi i colpi a vicenda sopra il tergo di quello, osservando di lasciare un intervallo fra ciascun colpo da poter contare 1. 2. 3.

Precauzioni per evitare il danno ai battuti.

ART. X. Se la punizione fosse di cinquanta colpi, il Chirurgo vi sarà presente, e adopererà i mezzi necessarj per prevenire il danno, che ne potesse risultare a quello, che la soffre.

Chi sarà presente a questo gastigo.

ART. XI. Il Comandante

della Compagnia, o l'Ufiziale di Picchetto, o un Maggiore, o l' Ajutante-Maggiore sarà sempre presente ad una tal esecuzione.

ART.XII. Se la mancanza non merita un pubblico gastigo per dar esempio, la punizione si eseguirà in una Stanza del Quartiere, dalla quale si faranno uscire tutt' i Soldati. Un Basso-Ufiziale si situerà alla porta per impedirne l'ingresso a chi non ci deve entrare. Dove il gastigo si esegue.

ART.XIII. Se poi sia necessario di dare esempio, la Compagnia del colpevole si radunerà in Battaglia, ma senza le armi, essendovi presenti tutti i suoi Ufiziali. Il colpevole sarà condotto davanti al centro della Compagnia, ed ivi subirà il gastigo ordinato. La porta del Quartiere sarà chiusa; o pure si daranno tali disposizioni, col mezzo di più Lo stesso.

Sentinelle, che nè Donna, nè Ragazzo, nè altro Paesano qualunque possa avvicinarvisi.

I battuti, che grideranno, o si comporteranno da effeminati.

ART. XIV. A quelli, che grideranno, o si comporteranno da effeminati, non sarà mai fatta grazia di un sol colpo.

Come termina l'esecuzione.

ART. XV. Finita l' esecuzione, il Comandante della Compagnia dirà a' Soldati ad alta voce: *Soldati, N. N. è stato castigato per aver mancato a* (si spiegherà la mancanza) *prendete esempio di non meritare la stessa pena. Quello, che gli rinfaccerà il gastigo sofferto, soffrirà il medesimo gastigo.*

Dopo ciò, farà condurre il castigato da un Caporale della Compagnia allo Spedale, o alla sua Camera; il qual castigato, quando sarà guarito, ritornerà a fare il suo servizio.

Pena de' Ceppi pel Soldato insensibile al gastigo del bastone, e della bacchetta.

ART. XVI. Se si trovasse un Soldato totalmente incorrigibile, ed affatto insensibile

ai colpi di bastone, ed anche a quelli di bacchette; gli si faranno porre i Ceppi ai piedi, ed alle mani; e due giorni di seguito, a mezzo giorno, si ristrigneranno i Ceppi fino all'ultimo anello, di modo che le mani giungano ai piedi. In questa situazione verrà egli lasciato un'ora, o più di seguito esposto nel Cortile del Quartiere, e custodito da due Sentinelle, in presenza del Prevosto: e se fosse necessario, si ripeterà questo gastigo due volte il giorno.

Numero di colpi di piatto di spada, e di bastone, e da chi ordinati economicamente.

ART. XVII. Si osserverà che non si possano ordinare economicamente più di cinquanta colpi di piatto di Spada, o di bastone contro un colpevole per una, o più mancanze da punirsi nello stesso tempo, quantunque i detti colpi si dividessero in più giorni: che soltanto il Colonnello, o Comandante naturale, o acci-

dentale di un Corpo, e i Superiori Maggiori possano ordinarne fino a tal numero: che i Capi di Distaccamento, graduati di Colonnelli, o Tenenti-Colonnelli, o di grado maggiore, abbiano la stessa facoltà: che i Capi di Distaccamento, graduati di Capitano, possano ordinarne fino a trenta colpi: che i Capi di Distaccamento, del grado di Subalterno, non eccedano il numero di venti colpi: e che in qualunque occasione si eseguisse tal gastigo, i colpi non si diano mai sulla testa, sul petto, sulla pancia, sulle gambe, o sulle braccia, nè si diano mai di punta.

E' Mente del Re che questo Regolamento non si alteri in minima parte, ma si debba puntualmente eseguire. Napoli 22. Maggio 1789.

GIOVANNI ACTON.

615616